



19434/18

20 LUG. 2018

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26291/2013

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 19434
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - Ud. 29/02/2013
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere - CC
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26291-2013 proposto da:

C.F.

, elettivamente domiciliati in  
 ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato  
 GERARDO RUSSILLO, che li rappresenta e difende giusta  
 procura speciale per Notaio;

- ricorrenti -

contro

2018

739

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona  
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo  
 studio dell'avvocato , che la  
 rappresenta e difende, giusta delega in atti;

COSTITUIRE IN CAUSA PER IL RITO ORDINARIO

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 CPC


X

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6145/2012 della CORTE

D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2012 R.G.N.

5050/2007.



**Premesso**

che con sentenza n. 6145/2012, depositata il 15 novembre 2012, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento danni da demansionamento e dequalificazione professionale proposta da \_\_\_\_\_, già assunti da Poste Italiane (rispettivamente nel 1986 e nel 1982) per lo svolgimento di mansioni tecniche e poi assegnati, con provvedimento in data 14/1/1999, a mansioni di carattere gestionale, osservando come i ricorrenti non avessero fornito idonea allegazione e prova del pregiudizio che assumevano di avere subito in conseguenza della decisione aziendale;

- che nei confronti di detta sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
- che i ricorrenti hanno inoltre depositato memoria a mezzo di nuovo difensore;

**rilevato**

che con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1218, 1223, 1226, 2103 e 2697 cod. civ. per non avere il giudice di appello riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno, quale conseguenza dell'inadempimento in cui era incorsa Poste Italiane S.p.A., nonostante l'avvenuta dimostrazione in giudizio di elementi (come le qualifiche tecniche e le specializzazioni acquisite; il lungo periodo in cui le relative mansioni erano state svolte; l'altrettanto lungo periodo di permanenza della condizione di demansionamento e di dequalificazione), che avrebbero dovuto condurre a conclusioni di segno contrario, in una corretta valutazione degli oneri incombenti sugli attori nella materia del risarcimento del danno professionale e alla vita di relazione;

- che con il secondo e con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 437 cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ribadita anche in sede di udienza di discussione avanti alla Corte territoriale;

**osservato**

che il primo motivo è infondato;

- che, infatti, la Corte di appello – richiamate le sintetiche affermazioni dei lavoratori relativamente ai pregiudizi sofferti – ha escluso la sussistenza di elementi che potessero far ritenere che l'illecita condotta di Poste Italiane avesse effettivamente arrecato danni suscettibili di risarcimento (cfr. sentenza impugnata, p. 6);

- che, in particolare, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, non solo i lavoratori "non precisano quali siano le ripercussioni dello stato di frustrazione e di scoramento in cui affermano di essere caduti, né in cosa consistano il danno alla professionalità ed i danni morali, biologici e materiali asseritamente subiti per effetto dell'illecita condotta della società, ma neppure forniscono elementi utili ad un accertamento in via presuntiva del danno da risarcire": osservazione che il giudice di appello fonda sulla riscontrata assenza, nel ricorso, di allegazioni tanto "in ordine alla gravità della dequalificazione subita", come in ordine "alle aspettative di progressione professionale frustrate, alla modifica delle proprie abitudini di vita, alle reazioni dell'ambiente lavorativo ed extralavorativo" (cfr. ancora sentenza, p. 7);

- che in tale valutazione delle allegazioni dei ricorrenti, adeguatamente e congruamente motivata sulla scorta di una analitica disamina degli elementi dai medesimi indicati, la Corte di merito si è attenuta al consolidato orientamento di cui a Sez. U n. 6572/2006 e alle numerose sentenze successive, le quali hanno ribadito che "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" (cfr., fra altre conformi, Cass. n. 19785/2010);

- che il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, risultano inammissibili, in quanto non dedotti come *error in procedendo* (art. 360 n. 4), e comunque anch'essi infondati, posto che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione (*petitum e causa petendi*), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nei limiti della domanda, rilevi d'ufficio una eccezione in senso stretto che può essere fatta valere solo dall'interessato, o ancora

qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel giudizio un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; mentre non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che sorregga la decisione con argomentazioni diverse da quelle adottate dalla parte, rendendo la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione e ad una valutazione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 6891/2005);

**ritenuto**

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

**p.q.m.**


La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 20 febbraio 2018.

Il Presidente

(dott. Giuseppe Bronzini)




Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 20 LUG ... 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA



4 13/18/18